

Penale Ord. Sez. 7 Num. 14127 Anno 2018

Presidente: [REDACTED]

Relatore: [REDACTED]

Data Udienza: 09/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C [REDACTED] L [REDACTED] nato il 12/10/1961 a RIMINI

avverso la sentenza del 15/09/2016 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO

dato avviso alle parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere [REDACTED];


RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato L. [REDACTED] e C. [REDACTED] alla pena di € 1.200,00 di ammenda per i reati di cui agli art. 190, comma 1, 202, comma 1, e 37, comma 1, d. lgs. 81/2008; accertati il 3 gennaio 2014.

2. Propone ricorso in appello - trasmesso a questa Corte di Cassazione ex art. 568 cod. proc. pen. - l'imputato, tramite il difensore, con unico motivo di ricorso: mancata assoluzione dell'imputato per mancanza o insufficienza delle prove della commissione del reato; presenza, in azienda, di un responsabile della sicurezza che esclude la responsabilità del ricorrente.

3. Il ricorso risulta inammissibile perché il motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico, trattandosi di appello, come tale, è solo in fatto, senza censure di legittimità. Il ricorso, infatti, richiede una nuova valutazione di merito delle prove testimoniali, incompatibile con il giudizio di legittimità.

Inoltre, per completezza, si deve osservare che: «In tema di infortuni sul lavoro, l'esistenza sul cantiere di un preposto - salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza - non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incumbenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sè e per gli altri» (Sez. 4, n. 24055 del 01/04/2004 - dep. 26/05/2004, Cecchini, Rv. 22858701)

1


Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/02/2018

Il Consigliere estensore

Angelo [REDACTED]

Angelo [REDACTED]

Il Presidente

[REDACTED]

VC

[REDACTED]